

19 marzo 2020

DECRETO CURA ITALIA: MISURE FISCALI

Nella tarda serata di ieri 17 marzo 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 il maxi decreto legge “Cura Italia” (DI 18/2020) con un’iniezione di sostegno all’economia da circa 25 miliardi per far fronte all’emergenza coronavirus.

Il decreto interviene con provvedimenti su cinque fronti principali:

1. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale;
2. Misure a sostegno del lavoro;
3. Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario sia per le famiglie che per le imprese;
4. Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;
5. Ulteriori disposizioni.

Una panoramica delle principali misure fiscali adottate

- **Rimessione in termini per i versamenti**

Per tutti i contribuenti sono prorogati al 20 marzo 2020 tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi a contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza il 16 marzo 2020.

- **Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria**

Sono sospesi, senza limiti di fatturato, i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di marzo e aprile per i seguenti soggetti:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;



- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Sono inoltre sospesi per tutti i soggetti sopra elencati e per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Attenzione: il decreto per l'obbligazione IVA non cita il mese di aprile.

Tutti i versamenti sospesi andranno effettuati entro il 31 maggio 2020 in un'unica rata o mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche (prima parte dei soggetti di cui alla lettera a)) i versamenti **sono sospesi fino al 31 maggio 2020** e andranno effettuati entro il 30 giugno 2020 in un'unica rata o mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Per tutti i contribuenti sono **sospesi gli adempimenti tributari** che scadono dall'8 marzo 2020 al 31 marzo 2020 (che sono diversi dai versamenti e dall'applicazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute delle addizionali regionali e comunali)



Tutti gli adempimenti sospesi andranno effettuati entro il **30 giugno 2020**.

Solo per i soggetti con ricavi o **compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

- a) **ritenute** alla fonte e trattenute delle addizionali regionali e comunali operate in qualità di sostituto d'imposta;
- b) **IVA** (i versamenti IVA sono sospesi senza limiti di fatturato per i soggetti con sede legale/operativa a Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza);
- c) **Contributi previdenziali e assistenziali**, e premi per l'assicurazione obbligatoria.

Tutti i versamenti sospesi andranno effettuati entro il 31 maggio 2020 in un'unica rata o mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

I soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta precedente, e che non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente, possono richiedere ai propri clienti la non applicazione delle ritenute di cui agli art. 25 e 25-bis per i compensi percepiti nel periodo dal 17 marzo 2020 al 31 marzo 2020.

Tali ritenute andranno comunque versate dai contribuenti che ne hanno richiesto la non applicazione entro il 31 maggio 2020 in un'unica rata o mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, per il periodo 2020 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate, fino ad un importo massimo del credito d'imposta di 20.000 euro per beneficiario.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno stabiliti da un decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data del 17 marzo 2020.

Credito d'imposta per botteghe e negozi

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Il credito d'imposta, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020. Risultano quindi **escluse le seguenti attività**:

- 1) Ipermercati, supermercati e Discount di alimentari;
- 2) Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- 3) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

- 4) Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- 5) Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2);
- 6) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- 7) Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4);
- 8) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- 9) Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- 10) Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- 11) Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- 12) Farmacie;
- 13) Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- 14) Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- 15) Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- 16) Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- 17) Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- 18) Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- 19) Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- 20) Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- 21) Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
- 22) Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- 23) Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
- 24) Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- 25) Attività delle lavanderie industriali;
- 26) Altre lavanderie, tintorie;
- 27) Servizi di pompe funebri e attività connesse.

Dal tenore della norma, e senza alcun chiarimento ufficiale, ad oggi sembra quindi che il credito d'imposta non sia fruibile per le attività che rientrano nell'elenco di cui sopra e che, per ragioni di economicità e buon senso, abbiano optato per l'interruzione volontaria dell'attività.

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020:

- **dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali**, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro;
- **dai soggetti titolari di reddito d'impresa**, in favore di fondazioni, associazioni, di comitati e di enti, è riconosciuta la deducibilità dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, tali erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.



Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

Sono sospesi dall'8 marzo al **31 maggio 2020** i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale.

Salvo ulteriori chiarimenti ufficiali, ad oggi non sembrerebbero quindi sospesi i termini relativi agli "avvisi bonari" per la liquidazione automatica, secondo quanto previsto dall'art. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, o derivanti dal controllo formale (emessi ex art. 36-ter del DPR 600/73).

Sono previste particolari procedure e tempistiche per la presentazione delle istanze di interpello e per la risposta alle medesime.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate, dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, dagli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e dagli atti di riscossione emessi dagli enti territoriali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il **30 giugno 2020**.

Sono **differiti al 31 maggio 2020** il termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla "rottamazione-ter" e il termine di versamento del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto "saldo e stralcio".